

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 2
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX):	
<i>In sede referente</i>	» 3
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede consultiva</i>	» 5
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	» 6
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
<i>Comitato permanente per i pareri</i>	» 10
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 11
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 14
<i>In sede referente</i>	» 14
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 18
<i>In sede referente</i>	» 19

ISTRUZIONE (VIII):

<i>Indagine conoscitiva sugli enti autonomi « Esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma » e « Triennale di Milano per l'architettura moderna, le arti decorative e industriali moderne »</i>	Pag. 20
--	---------

AGRICOLTURA (XI):

<i>In sede legislativa</i>	» 21
<i>In sede referente</i>	» 21

INDUSTRIA (XII):

<i>In sede legislativa</i>	» 23
<i>In sede referente</i>	» 24

LAVORO (XIII):

<i>In sede referente</i>	» 24
------------------------------------	------

IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>In sede referente</i>	» 26
------------------------------------	------

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	» 28
---	------

CONVOCAZIONI:

Giovedì 3 luglio 1975

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	Pag. 29
<i>Commissioni riunite (I e IV)</i>	» 29
<i>Commissioni riunite (VIII e IX)</i>	» 29

<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	Pag. 30
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 30
<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 30
<i>Trasporti (X)</i>	» 31
<i>Agricoltura (XI)</i>	» 32
<i>Industria (XII)</i>	» 33
<i>Lavoro (XIII)</i>	» 33
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 33

Venerdì 4 luglio 1975

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	» 33
--	------

Mercoledì 9 luglio 1975

<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	» 33
<i>Affari interni (II)</i>	» 34
<i>Affari esteri (III)</i>	» 34

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 12,20. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione, ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

Proposta di legge:

Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (Già approvata, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, modificata dalla XI Commissione permanente del Senato, modificata, in riunione comune dalle Commissioni permanenti IV e XIII della Camera, modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (229-D).

(Discussione e rinvio).

Il relatore per la IV Commissione, Padula, osserva che le modifiche apportate dalla XI Commissione del Senato concernono tre punti lungamente dibattuti nei due rami del Parlamento.

È stato nuovamente soppresso l'articolo 6 del testo della Camera, sul quale sono stati

espressi dei dubbi di legittimità costituzionale che egli non ritiene di condividere. La soppressione di queste disposizioni può comunque essere accettata, in considerazione, tra l'altro, del fatto che il conseguente onere di spesa appare modesto, interessando non più di cinquecento pensionati.

Sia a titolo personale, sia a nome del gruppo democristiano, non ritiene invece che le modifiche apportate all'articolo 8 ed alla tabella *F* possano essere senz'altro accettate. Contrariamente all'impostazione da ultimo riprodotta nell'articolo 9 del testo della Camera, l'articolo 8 nega infatti la pensione a chi, pur avendo maturato trentacinque anni di iscrizione alla Cassa di previdenza, non abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, concedendo invece il trattamento di quiescenza a dei sessantacinquenni iscritti alla Cassa da non più di quindici anni. Nella tabella *F* è stata respinta la soluzione — che già costituiva un compromesso rispetto ai principi generali, in base ai quali per fruire della pensione occorrerebbe in ogni caso la cancellazione dagli albi — consistente nel prevedere una riduzione dell'ammontare della pensione nel caso di prosecuzione dell'esercizio professionale.

Conclude affermando che l'urgenza del provvedimento (in difetto del quale la Cassa si dichiara costretta a sospendere o ridurre l'erogazione delle pensioni) e la necessità di non recare nocimento al prestigio del Parlamento rendono opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione in modo da poter concordare, attraverso opportuni contatti informali con l'altro ramo del Parlamento, una soluzione che consenta di pervenire prima delle ferie estive alla definitiva approvazione della proposta di legge.

Il Presidente Zanibelli osserva che, prima di addivenire al rinvio proposto dal relatore Padula, conviene accertare se non prevalga un orientamento favorevole all'approvazione, senza modifiche, del testo del Senato, nel quale caso il dibattito potrebbe esaurirsi nella seduta odierna.

Il relatore per la XIII Commissione, Fortunato Bianchi, concorda sulla opportunità di accettare la soppressione dell'articolo 6 del testo della Camera, la cui reintroduzione era avvenuta non senza che venissero espressi dei dubbi e delle riserve. Del resto, anche in altra recente occasione il legislatore ha disposto che le norme più restrittive in tema di pensione debbano valere soltanto per l'avvenire.

L'avvenuta presentazione di emendamenti all'articolo 8 ed alla tabella F fa presumere che il testo del Senato possa difficilmente essere accettato senza modifiche. Sarebbe allora opportuno, come proposto dal deputato Padula, un confronto con esponenti dell'altro ramo del Parlamento, per avviare a conclusione l'iter del provvedimento.

Il deputato Cocca concorda con le valutazioni espresse dai relatori e sottolinea la necessità di ricercare un accordo che consenta, attraverso la definitiva approvazione del provvedimento, di salvaguardare il prestigio del Parlamento e di sopperire alle gravi deficienze di bilancio della Cassa di previdenza.

Il gruppo comunista, sensibile all'esigenza di un equo dimensionamento della pensione forense nell'ambito del quadro generale della legislazione previdenziale, propone pertanto che si dia mandato al Presidente Zanibelli di ricercare rapidamente, presso l'altro ramo del Parlamento, un accordo che tenga conto delle perplessità suscitate dalla lettera *d*) dell'articolo 8 e dalla modifica operata nella tabella F, e, per converso, della opportunità di allineare il provvedimento in esame, attraverso la soppressione dell'articolo 6 del testo della Camera, al principio, affermato nel frattempo dal legislatore, di non retroattività di disposizioni previdenziali più restrittive.

Manifesta quindi il suo rammarico per le strumentalizzazioni avutesi attorno alla proposta di legge in discussione, per le pressioni esercitate sul legislatore dalla Cassa di previdenza con la minaccia di una ingiustificata sospensione dei trattamenti pensionistici e per le non esatte notizie diffuse sui termini del contrasto verificatosi tra i due rami del Parlamento.

Il deputato Castelli sottolinea la necessità di pervenire nella prossima settimana e comunque prima delle ferie estive all'approvazione definitiva del provvedimento, che non può tuttavia essere accettato « a scatola chiusa », anche in considerazione del fatto che alcune delle norme in discussione soddisfano interessi settoriali non collimanti con quelli dell'intera categoria.

Il deputato Musotto concorda con le conclusioni espresse dal relatore Padula e propone che le Commissioni tornino a riunirsi nella prossima settimana.

Il Sottosegretario Dell'Andro sottolinea la necessità di approvare al più presto la pro-

posta di legge in discussione, presentata alla Camera l'8 giugno 1972.

Viene quindi deciso all'unanimità di incaricare il Presidente Zanibelli di esperire gli opportuni contatti presso l'altro ramo del Parlamento e di convocare nuovamente, per la prossima settimana, le Commissioni riunite per il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente della IX Commissione GIGLIA.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Malfatti, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Spitella.

Disegni e proposte di legge:

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (3650);

Cariglia ed altri: Piano quinquennale per l'edilizia scolastica (*Parere della I, della II e della V Commissione*) (3335);

Finelli ed altri: Finanziamento ai comuni e alle province e norme di programmazione regionale per l'edilizia scolastica (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (3671);

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (*Urgenza*) (1148);

Consiglio regionale della Basilicata: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

Consiglio regionale del Piemonte: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1654);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

Consiglio regionale dell'Abruzzo: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio (1973-77) (1762);

Consiglio regionale dell'Umbria: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);

Consiglio regionale delle Marche: Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

Consiglio regionale della Campania: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);

Consiglio regionale della Puglia: Finanziamento, formazione, esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2749);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (2241-bis);

Tozzi Condivi: Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari (*Parere della V Commissione*) (289).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore per la IX Commissione, Calvetti, riferisce sui lavori del Comitato ristretto rilevando che sono stati presi in esame taluni problemi affrontati nel disegno di legge n. 3650, oltreché nella proposta di legge n. 3671, sul cui contenuto e finalità si sofferma ampiamente, e negli altri progetti di legge all'ordine del giorno: l'attenzione del Comitato ristretto si è focalizzata in particolare sulla necessità di assicurare la disponibilità delle aree, di assicurare uno snellimento delle procedure, anche nella fase esecutiva, e di acquisire la disponibilità di un patrimonio progettuale. È stato anche avanzato il suggerimento di integrare con i rappresentanti delle regioni il Comitato nazionale per l'edilizia scolastica, accentuandone le funzioni consultive, di utilizzare eventualmente beni demaniali di cui si intenda procedere alla cessione, e di dare nuove soluzioni al problema dei locali in fitto.

Si sofferma quindi sulla questione relativa ai finanziamenti, rilevando le carenze

fin qui riscontratesi ed aggravate dall'incremento della popolazione scolastica negli ultimi anni oltre che da nuovi oneri a carico dei fondi stanziati per l'edilizia scolastica derivanti da recenti provvedimenti e conclude sottolineando che il comitato ristretto ha espresso l'esigenza di far fronte a tale situazione con un congruo aumento degli stanziamenti.

Il relatore per la VIII Commissione, Castiglione, rileva che il problema fondamentale, come è emerso chiaramente nel Comitato ristretto, è quello del finanziamento delle opere; lo stanziamento previsto nel disegno di legge è tanto esiguo e dilazionato nel tempo da rischiare di bloccare anche le opere di minore entità, non essendo molte imprese in grado di attendere per lunghi periodi l'erogazione dei fondi.

Si sofferma quindi sul contenuto della proposta di legge n. 3671, rilevando che essa tende ad assegnare un ruolo primario nella realizzazione delle opere agli enti locali, attraverso un meccanismo di finanziamento diverso da quello previsto dal disegno di legge, e, dopo aver sottolineato che nella proposta di legge stessa non è previsto alcun intervento sostitutivo in caso di inerzia dei comuni e delle regioni, conclude soffermandosi sulla esigenza di introdurre modifiche alle norme vigenti che consentano di acquisire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere e di procedere ad un aumento degli stanziamenti.

Il ministro della pubblica istruzione, Malfatti, ribadendo l'urgenza dei provvedimenti in tema di edilizia scolastica, si dichiara disponibile a modificare il disegno di legge presentato dal Governo sia per quanto riguarda i tempi dei programmi dell'edilizia scolastica sia per quanto attiene alla copertura finanziaria. Sul primo punto il Governo accetterebbe di articolare i programmi non più su un triennio ed un biennio bensì su tre bienni relativamente agli anni 1975-1976, 1977-78 e 1979-80. Sul secondo punto, fermo restando l'importo globale di 1.850 miliardi, il Governo si dichiara disponibile a restringere dal 1984 al 1982 l'arco temporale di spesa al quale la suddetta copertura si riferisce. L'iscrizione in bilancio della somma globale andrebbe così effettuata: 20 miliardi per il 1975, 105 miliardi per il 1976, 200 miliardi per il 1977, 300 miliardi per il 1978, 400 miliardi per il 1979, 350 miliardi per il 1980, 300 miliardi per il 1981, 175 miliardi per il 1982.

Osserva quindi che la copertura finanziaria prevista dalla proposta di legge del gruppo comunista implica il rischio di notevoli residui passivi; il meccanismo proposto dal Governo evita invece tale inconveniente e si pone come stimolo per una rapida realizzazione delle opere. Dopo aver preannunciato un emendamento che riserverà una quota del finanziamento a favore dei centri sportivi, con particolare riguardo ai centri sportivi interscolastici distrettuali, conclude affermando che il disegno di legge del Governo salvaguarda efficacemente e con equilibrio le competenze degli enti obbligati, quelle delle regioni e quelle dello Stato.

Il deputato Giudiceandrea ricorda che la recente legge n. 413 è stata applicata in modo del tutto insufficiente; che nel disegno di legge del Governo non si riscontrano nuove procedure le quali, attraverso il potenziamento degli interventi degli enti locali, consentano di ridurre i tempi per l'esecuzione delle opere e di aumentare la capacità di produzione di posti-alunni; che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge numero 3650 sono già stati considerati insufficienti sia dalle Commissioni riunite che dal Comitato ristretto. Dichiarò di non ritenere decisive ai fini della soluzione del problema le nuove proposte di finanziamento illustrate dal Ministro Malfatti e conclude affermando che il Parlamento deve procedere speditamente sulla sua strada senza essere bloccato o ritardato da comportamenti elusivi del Governo.

Il Presidente Giglia ritiene opportuno rinviare a domani alle ore 16,30 il seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge, concludendo nella stessa seduta la discussione sulle linee generali, cui seguiranno le repliche dei relatori e del Governo; nella successiva seduta di mercoledì 9 luglio si potrà procedere all'esame degli emendamenti, da presentarsi entro le ore 12 di martedì 8 luglio.

Il deputato Todros ritiene che l'intervento dei relatori e del Ministro Malfatti non escludono la possibilità di pervenire ad un avvicinamento delle posizioni, tale da consentire anche di riprendere in considerazione la richiesta di assegnazione del disegno di legge in sede legislativa e conclude suggerendo di procedere ad una verifica di tale possibilità mediante una riunione del Comitato ristretto già costituito.

Il Ministro Malfatti, dopo aver sottolineato l'estrema urgenza del provvedimento, ribadisce che non è possibile discostarsi

dalle linee indicate nel disegno di legge per quanto concerne la delimitazione delle funzioni dello Stato, delle regioni e dei comuni.

Il Presidente Giglia rileva che, al momento, continuano a persistere notevoli discordanze sul modo di risolvere il problema indicato dal Ministro Malfatti, e che spetta quindi alla Commissione decidere se procedere ad una ulteriore verifica in sede di comitato ristretto.

Il deputato Triva sottolinea che il sistema di finanziamento previsto nel disegno di legge determina un notevole aggravio del costo delle opere e premia la rendita parassitaria bancaria, dato il necessario ricorso dei piccoli e medi imprenditori a mutui molto onerosi in conseguenza dello sfasamento dei tempi di esecuzione delle opere e di erogazione dei fondi, limitando anche le reali capacità di intervento delle regioni e degli enti locali: alla luce di tale considerazione, ritiene opportuno seguire lo schema di lavoro indicato dal Presidente.

Il Presidente Giglia rinvia quindi a domani alle ore 16,30 il seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 9,45. —
Presidenza del Vicepresidente CARUSO. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi.

Proposta di legge:

Senatori Bartolomei ed altri: Norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (3813).

Su proposta del Sottosegretario Pandolfi il quale ritiene che, alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, la materia oggetto del provvedimento debba essere ulteriormente approfondita dal Governo, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,55.

AFFARI ESTERI (III)**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente RUSSO CARLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Granelli.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 (Parere della X, della XI e della XII Commissione) (3513).

(Esame).

Il relatore Azzaro illustra le misure, alcune rigide altre elastiche, previste dalla Convenzione per salvaguardare le specie animali e vegetali in via di estinzione. Tali misure sono compatibili con eventuali norme più rigorose che esistessero nella legislazione interna dei singoli Stati.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Bottarelli ritiene lodevoli le intenzioni che hanno ispirato l'accordo in esame che si rivela utile anche per l'Italia che ha così pochi parchi naturali. Nel nostro paese, infatti, è mancata fino ad oggi una valida politica per la difesa organica del suolo e del paesaggio, con il risultato di provocare uno scempio senza precedenti di risorse belle e preziose. Contesta l'affermazione di alcuni, secondo cui esisterebbe contraddizione tra la difesa della natura da una parte e lo sviluppo economico dalla altra, in quanto l'una e l'altra cosa possono andare di pari passo. La difesa migliore per impedire la scomparsa delle specie animali e vegetali più minacciate è un mutamento profondo della nostra politica urbanistica e del territorio.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore Azzaro, pur considerando pertinenti le osservazioni del deputato Bottarelli, ricorda che la convenzione in esame riguarda solo il commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Tra le prime rientrano per l'Italia anche i caprioli e l'orso bruno degli Abruzzi.

Il Sottosegretario Granelli sottolinea la necessità che al fianco di una valida azione internazionale a difesa del patrimonio naturale ci sia una corrispondente e adeguata politica interna. Da questo punto di vista la convenzione, cui si è pervenuti dopo dif-

ficili negoziati, costituisce una sollecitazione ad adeguare la nostra legislazione interna in materia.

La Commissione approva poi, senza modifiche, i due articoli del disegno di legge e, con riferimento all'articolo 79, sesto comma del Regolamento, decide all'unanimità di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del Governo, adottandone la relazione.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni in materia di doppie imposizioni firmate dall'Italia rispettivamente con lo Zambia a Lusaka il 27 ottobre 1972, con la Tanzania a Dar es Salaam il 7 marzo 1973 e con lo Zaire a Roma il 9 maggio 1973 (Parere della V e della X Commissione) (3514).

(Esame).

Il relatore Azzaro illustra il contenuto delle tre convenzioni in materia di doppie imposizioni, di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica con il disegno di legge in esame. Dopo che il deputato Corghi ha annunciato l'astensione del gruppo comunista, riservandosi di sviluppare nel dibattito in Assemblea un discorso più generale su tutta la materia delle doppie imposizioni, la Commissione approva senza modifiche i due articoli del provvedimento, dando mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Canberra il 28 novembre 1973 (Approvato dal Senato) (Parere della II e della IV Commissione) (3823).

(Esame).

In sostituzione del relatore Salvi, il Presidente espone il contenuto del trattato di estradizione italo-australiano, rilevando che esso si affianca ad altri accordi simili firmati dall'Italia con diversi paesi. L'estradizione è concessa per reati di diritto comune ma non per quelli politici.

Dopo che il deputato Corghi ha chiesto ed ottenuto dal Presidente chiarimenti sulla portata dell'articolo 8 del trattato relativo ai reati politici, il Sottosegretario Granelli rileva che il provvedimento in questione ricalca gli schemi classici di altre intese internazionali in materia.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, i due articoli del disegno di

legge e, con riferimento all'articolo 79, sesto comma del Regolamento, decide all'unanimità di proporre all'Assemblea di discutere sul testo del Governo adottandone la relazione.

Proposte di legge:

Corghi ed altri: Istituzione e compiti dei «Comitati per la tutela dell'emigrazione italiana» all'estero (*Parere della I e della XIII Commissione*) (2369).

Storchi ed altri: Modifica dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante disposizioni sulla istituzione dei comitati consolari di assistenza (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (3420).

Battino-Vittorelli ed altri: Istituzione di consulte consolari presso gli uffici consolari italiani (*Parere della I e della XIII Commissione*) (3494).

(*Esame e nomina di un Comitato ristretto*).

Il Presidente rileva che le tre proposte di legge all'ordine del giorno, vertendo su materia identica, si intendono abbinare nell'esame a norma dell'articolo 77, primo comma del Regolamento. La Commissione concorda.

Il relatore Storchi sottolinea che i tre provvedimenti hanno un fondamentale elemento in comune che è quello di prevedere la creazione di organismi a carattere consultivo, espressione delle nostre collettività all'estero, che si affianchino all'attività dei consolati per meglio tutelare gli emigrati italiani. Questa concordanza di fondo non è scalfita dalle diverse modalità che le tre proposte di legge prevedono per il raggiungimento dell'obiettivo comune. Le materie di competenza degli istituendi comitati consolari sono le stesse dei consolati. Altre differenze riguardano la durata delle cariche, l'immediata rieleggibilità dei membri, la titolarità della presidenza, la pubblicità delle sedute e le modalità di elezione che secondo una delle proposte di legge dovrebbero essere di doppio grado, mentre secondo le altre due proposte dovrebbero essere dirette. Nei provvedimenti in esame si prevedono anche particolari rapporti tra i comitati consolari e il Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE). Dato che non è difficile, a suo avviso, concordare tra le diverse parti politiche un testo comune, propone la nomina di un Comitato ristretto.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Corghi ricorda che la creazione dei comitati consolari costituisce una vecchia rivendicazione dei nostri emigrati. Le diffe-

renze tra le varie proposte di legge sono per lo più non rilevanti, ma non si può non respingere sin d'ora il principio del doppio grado nella elezione dei componenti i comitati. La proposta di legge del suo gruppo, di cui egli è il primo firmatario, è stata presentata nell'ottobre 1973 ed è pertanto in alcune sue parti superata, anche alla luce delle conclusioni della recente Conferenza nazionale dell'emigrazione. È disponibile a rivedere questi punti, per altro secondari, ed è favorevole alla nomina di un Comitato ristretto, essendo sua convinzione che in quella sede saranno superate le divergenti valutazioni delle diverse parti politiche.

Anche il deputato Badini Confalonieri esprime il consenso del gruppo liberale alla creazione di comitati consolari, che dovrebbero però essere eletti direttamente dagli emigrati e non con un sistema di secondo grado. Con riferimento poi all'articolo 14 della proposta n. 3420, ritiene inopportuno prevedere in questa sede l'assunzione di nuovo personale da parte del Ministero degli affari esteri.

Il deputato Mauro Ferri consente con il principio ispiratore delle diverse proposte di legge. È anch'egli favorevole ad elezioni dirette dei membri dei comitati consolari ed alla nomina di un Comitato ristretto.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il Sottosegretario Granelli ricorda che il problema in esame è molto sentito dal mondo dell'emigrazione ed è stato messo in particolare evidenza nel corso della recente Conferenza nazionale: Il Governo è favorevole ad una soluzione razionale e rapida e, proprio per non ritardare i tempi di discussione parlamentare, si astiene dal presentare un suo disegno di legge, riservandosi di far valere con emendamenti il suo punto di vista in seno al Comitato ristretto ed eventualmente alla Commissione. Sottolinea inoltre che l'inizio della odierna discussione parlamentare ha un grande significato politico.

Il Presidente rileva che sull'eventuale testo unificato che sarà concordato dal Comitato ristretto si potrà, se esisterà il consenso di tutti, chiedere il trasferimento in sede legislativa. Il Sottosegretario Granelli concorda.

La Commissione decide quindi la nomina di un Comitato ristretto, di cui il Presidente chiama a far parte i deputati: Storchi, Salvi, Marchetti, Corghi, Pistillo,

Battino-Vittorelli, Sullo, Badini Confalonieri, Bandiera e Tremaglia.

Disegno e proposta di legge:

Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEm) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (3804);

Battino-Vittorelli ed altri: Istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione (*Parere della I, della V, della VIII e della XIII Commissione*) (3495).

(*Esame e nomina di un Comitato ristretto*).

Il Presidente rileva che, a norma dell'articolo 77, primo comma del Regolamento, l'esame dei due provvedimenti, che vertono su materia identica, si intende abbinato. La Commissione concorda.

Il relatore Elkan rileva che il disegno di legge governativo non è completamente circostanziato in quanto affida al Presidente del Consiglio dei ministri la composizione del Comitato interministeriale per l'emigrazione. Tra i due provvedimenti all'ordine del giorno esistono alcune differenze, tra cui una concernente la copertura finanziaria. A suo avviso, il progetto governativo dovrebbe essere assunto come testo base mentre alcune proposte del progetto Battino-Vittorelli ed altri potrebbero costituire utili indicazioni per la formazione del decreto del Presidente del Consiglio diretto alla composizione del Comitato. È contrario infine alla creazione di uno specifico dicastero per l'emigrazione.

Il Sottosegretario Granelli ricorda che il disegno di legge governativo fu approvato dal Consiglio dei ministri alla vigilia della Conferenza nazionale dell'emigrazione e concorda con il relatore sulla opportunità che alcuni suggerimenti contenuti nel progetto n. 3495 trovino più opportuna collocazione in sede di formazione del decreto presidenziale. Il Governo è aperto ai contributi di miglioramento del suo testo, tenendo conto anche della proposta socialista e dei risultati della Conferenza nazionale dell'emigrazione. È contrario al suggerimento di alcuni che vorrebbero creare per l'emigrazione un apposito ministero, ciò che significherebbe dare veste di stabilità ad un fenomeno, come quello migratorio, che si vuole invece eliminare per lo meno quando esso dipenda da cause forzate e non da libera scelta. L'istituzione di un Comitato interministeriale risponde invece in modo più adeguato alle esigenze

di coordinamento degli interventi pubblici nel settore migratorio.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto, di cui sono chiamati a far parte i deputati: Storchi, Elkan, Badini Confalonieri, Ferri Mauro, Battino-Vittorelli e Tremaglia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 10,40. — *Presidenza del Vicepresidente SPAGNOLI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

Proposta di legge:

Senatori Follieri ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (*Parere della I Commissione*) (1614).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione riprende la discussione dell'articolo 1, accantonato nella seduta del 19 febbraio scorso:

ART. 1.

L'articolo 2 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Successione di leggi penali*).

— Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. Se vi è stata sentenza, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di mancata conversione in legge di un decreto-legge o di conversione dello

stesso con modificazioni si applicano ai fatti commessi nel tempo del suo vigore le disposizioni del decreto-legge non convertito in legge o modificato, allorché le stesse siano più favorevoli al reo.

Agli effetti della successione di leggi penali, il reato si considera commesso nel tempo in cui è avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione che lo costituisce ».

Il relatore Musotto afferma che non appare opportuno modificare l'articolo in discussione per prevedere l'applicazione delle disposizioni legislative più favorevoli al reo entrate in vigore dopo che la sentenza è passata in giudicato, perché altrimenti ogni sentenza irrevocabile potrebbe essere travolta da successive modifiche legislative, ancorché di scarso rilievo.

Il Presidente Spagnoli osserva che in alcuni casi, come ad esempio quello della previsione esclusivamente di sanzioni non detentive per reati precedentemente puniti con la reclusione, potrebbe apparire giustificata l'applicazione della norma più favorevole anche dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

Il relatore Musotto fa presente che in tali casi il legislatore provvederà, con norme transitorie, nel momento stesso in cui modifica la sanzione.

Il sottosegretario Dell'Andro osserva che tuttavia una legge speciale potrebbe modificare delle pene senza porre le necessarie norme transitorie: a tale lacuna potrebbe utilmente ovviare una disposizione del codice penale.

Il deputato Gargani concorda.

Il deputato Lospinoso Severini fa presente la necessità di approfondire, nell'ambito dei vari gruppi parlamentari, sia il problema in esame sia altri ancora in sospeso, in modo che la Commissione possa deliberare al riguardo nella prossima seduta.

Accantonato l'articolo 1, si passa all'articolo 31, accantonato nella seduta del 10 aprile scorso:

ART. 31.

Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 59. — (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente sia che

questi le ignori o per errore le ritenga inesistenti sia invece che per errore ne supponga l'esistenza. Tuttavia, se l'erronea supposizione di cause di esclusione della pena è determinata da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Salvo che la legge disponga altrimenti le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce l'esistenza ».

« ART. 60. — (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

Il relatore Musotto osserva che il capoverso del nuovo testo dell'articolo 59 del codice penale è stato redatto in base all'assunto che la valutazione di circostanze aggravanti ignote all'agente comporterebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Tale tesi non appare tuttavia da condividere perché, anche se la maggior parte delle circostanze per loro natura devono essere conosciute dall'agente, esse costituiscono un elemento estrinseco al fatto che costituisce il reato, e quindi non coinvolgono il problema della responsabilità oggettiva. Né vanno confuse con le circostanze gli eventi che aggravano il delitto, per i quali in ogni caso, ai sensi dell'articolo 27 del progetto di legge, si richiede la prevedibilità.

Si dichiara altresì contrario alla valutazione delle circostanze attenuanti erroneamente supposte dall'agente, e conclude proponendo in via principale di sopprimere l'articolo 31 e, in via subordinata, di sostituirlo con il seguente:

« Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 59. — (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente anche se questi le ignora o per errore le ritiene inesistenti ovvero per errore ne suppone l'esistenza. Tuttavia, se l'erronea supposizione di cause di esclusione della pena è determinata da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente anche se questi le ignora o per errore le ritiene inesistenti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, nei reati dolosi le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se questi ne conosce l'esistenza; nei reati colposi sono poste a carico dell'agente purché conoscibili ».

« ART. 60. — (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma sono valutate a favore dell'agente anche le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra colpevole e offeso ».

Il sottosegretario Dell'Andro osserva che se il principio dell'equivalenza del putativo al reale deve valere per le cause di esclusione della punibilità, a maggiore ragione dovrebbe operare per le circostanze attenuanti.

Il deputato Lospinoso Severini concorda.

Il deputato Felisetti afferma che il terzo alinea dell'articolo 31 potrebbe essere accolto, ma con una modifica tendente a trasferire l'onere della prova dall'accusa alla difesa.

Il relatore Musotto manifesta un giudizio positivo sulla modifica ipotizzata dal deputato Felisetti.

Il sottosegretario Dell'Andro osserva che lo spostamento dell'onere della prova contrasterebbe con le conclusioni della dottrina e segnerebbe il ritorno ad una concezione retributiva della pena. Si dichiara favorevole all'articolo 31, nel testo approvato dal Senato, pur rendendosi conto degli inconvenienti prospettati nel corso del dibattito, ma nella fiducia che la giurisprudenza saprà applicare le norme in discussione in modo atto ad evitare gli inconvenienti stessi.

Il Presidente Spagnoli osserva che le disposizioni dell'articolo 31 vanno considerate nel quadro globale delle innovazioni recate dal provvedimento, tra cui quelle che la Commissione intende realizzare modificando il testo del Senato. Ad esempio, la previsione di ulteriori misure alternative rispetto alla sanzione carceraria costituirebbe un ulteriore, coraggioso intervento riformatore, ma dovrà inserirsi in un contesto organico che non dia adito a censure di lassismo ed a successivi interventi legislativi in senso repressivo. La riforma in discussione, in altri termini, dovrà contenere una normativa equilibrata, tale da escludere il ricorso a

novelle, purtroppo divenute frequenti nel settore penale, come si è visto con la recente legge sull'ordine pubblico.

Il deputato Lospinoso Severini concorda, ribadendo il convincimento che i vari gruppi parlamentari dovranno al più presto definire il loro atteggiamento su tutti i punti accantonati, in modo da consentire di affrontarli definitivamente in una prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

In fine di seduta il deputato Coccia sollecita la discussione delle proposte di legge nn. 3391 e 2779, concernenti i dattilografi giudiziari.

Il Presidente comunica che, non essendo stato ancora espresso il parere della I Commissione, la richiesta di trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame non ha avuto ancora luogo. Non appena il trasferimento verrà effettuato, il provvedimento sarà posto all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 16,30. —
Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.

Disegno di legge:

Istituzione del «risparmio casa» per l'acquisto, la costruzione o il risanamento di abitazioni (*Parere alla VI Commissione*) (3832).

Riferisce, in sostituzione del relatore Pietro Micheli, il Presidente Lospinoso Severini, che propone di esprimere parere favorevole, con una osservazione concernente l'opportunità di sostituire, al terzo comma dell'articolo 6, le parole «dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, e successive modificazioni» con le altre «dagli articoli 9 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317».

Disegno di legge:

Modifiche all'ordinamento dell'avvocatura dello Stato (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (3838).

Dopo che il Presidente Lospinoso Severini ha illustrato la portata del disegno di legge, il Comitato delibera che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Proposta di legge:

Marzotto Caotorta: Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (*Parere alla X Commissione*) (2942).

Il deputato Sabbatini illustra, in sostituzione del relatore Stefanelli, la portata della proposta di legge.

Intervengono i deputati Marzotto Caotorta e Musotto, nonché il Presidente Lospinoso Severini.

Il Comitato delibera quindi di esprimere parere favorevole, con una osservazione relativa all'opportunità di sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del precedente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire centomila ».

Proposta di legge:

Azzaro ed altri: Tonificazione del mercato delle cartelle fondiari e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche per agevolare la ripresa edilizia (*Parere alla VI Commissione*) (3736).

Su proposta del Presidente Lospinoso Severini, che illustra la portata della proposta di legge, il Comitato delibera che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Fabbri e per la pubblica istruzione, senatore Smurra.

Disegni e proposte di legge:

Concessione di un contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (3549).

Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-1978 (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (3619).

Concessione di contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa*) (3697).

Concessione di un contributo annuo a favore della Scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e per conservatori di opere d'arte, istituita presso l'università degli studi di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 167 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (1325).

Modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 223, istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia (*Parere alla X Commissione*) (1405).

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Parere alla VI Commissione*) (1558).

Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia (UNSCoI) (*Parere alla VII Commissione*) (1565).

Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della marina militare « Giancarlo Vallauri » (*Parere alla VII Commissione*) (1748).

Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari (*Parere alla VI Commissione*) (1930).

Contributo a favore del Centro italiano di studi per la conciliazione internazionale con sede in Roma (*Parere alla III Commissione*) (1982).

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VII Commissione*) (2064).

Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale dei finanzieri (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) (2159).

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » in Milano (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (2235).

Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (2236).

Corresponsione di un contributo di lire 35 milioni alla V Assemblea della Conferenza permanente dei rettori e vice cancellieri delle università europee (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (3020).

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto sperimentale per il tabacco (*Parere alla VI Commissione*) (3418).

Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale fra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (3428).

Gullotti ed altri: Aumento del contributo a favore dell'Istituto per il medio ed estremo oriente (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (71).

Ianniello ed altri: Adeguamento dell'assegno ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto Froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (175).

Boffardi Ines e Revelli: Concessione di un contributo straordinario statale di lire trenta milioni a favore del comune di Albisola Marina per l'istituzione di un museo della ceramica ligure (*Parere alla II Commissione*) (190).

Boffardi Ines: Concessione di un contributo statale annuo di lire dieci milioni in favore dell'Associazione radioamatori ciechi italiani di Chiavari (*Parere alla II Commissione*) (203).

Merli ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro di studi americani di Roma (*Parere alla III Commissione*) (429).

Bernardi e Vaghi: Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica (*Parere alla VII Commissione*) (501).

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (*Parere alla VIII Commissione*) (644).

Sabbatini ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gaspare Spontini (*Parere alla VIII Commissione*) (859).

Salvi e Quilleri: Contributo annuo al Centro Camuno di studi preistorici (*Parere alla VIII Commissione*) (940).

Degan ed altri: Proroga ed aumento del contributo alla Fondazione Querini Stampalia in Venezia (*Parere alla VIII Commissione*) (988).

Castelli e Cattanei: Finanziamento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province italiane (UPI) (*Parere alla II Commissione*) (1044).

Catella ed altri: Aumento del contributo dello Stato al Museo nazionale del Risorgimento di Torino (*Parere alla VIII Commissione*) (1087).

Giorno ed altri: Concessione di un contributo statale annuo di lire cento milioni in favore della «Società incoraggiamento arti e mestieri» ente morale in Milano, per la gestione dell'Istituto tecnico industriale serale «Ettore Conti» (*Parere alla VIII Commissione*) (1168).

Russo Carlo ed altri: Aumento del contributo all'AEDE (*Association européenne des enseignants*) (*Parere alla VIII Commissione*) (1184).

Spitella: Contributo al Centro internazionale magistrati «Luigi Severini», ente morale con sede in Perugia (*Parere alla IV Commissione*) (1290).

Senatori Spagnoli ed altri: Elevazione del contributo annuo a favore dell'Istituto di studi europei «Alcide De Gasperi» (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (1457).

Revelli ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Istituto di studi liguri (*Parere alla VIII Commissione*) (1581).

Zanibelli ed altri: Concessione di un contributo dello Stato alla Fondazione Giulio Pastore con sede in Roma (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (1592).

Truzzi: Concessione all'Istituto nazionale di sociologia rurale (INSOR) di un contributo annuo a carico dello Stato (*Parere alla XI Commissione*) (1593).

Battino-Vittorelli ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 80.000.000 a favore della Fondazione Giacomo Brodolini con sede a Roma (*Parere alla XIII Commissione*) (1599).

Longo ed altri: Concessione di un contributo dello Stato all'Istituto «Alcide Cervi» per la storia della Resistenza e del movimento contadino (*Parere alla VIII Commissione*) (1615).

Lucifredi ed altri: Finanziamento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM) (*Parere alla II Commissione*) (1744).

Cervone ed altri: Costituzione dell'«Ente Tuscia» (*Parere alla I Commissione*) (1799).

Lucchesi: Centro nazionale di studi napoleonici e di storia dell'Elba (*Parere alla VIII Commissione*) (1820).

Revelli ed altri: Concessione di contributo a favore dell'Istituto internazionale di diritto umanitario (*Parere alla III Commissione*) (1824).

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del VII centenario della morte di San Tommaso d'Aquino (*Parere alla VIII Commissione*) (2085).

Patriarca e Gargani: Concessione di un contributo dello Stato al Centro internazionale studi musicali con sede in Roma (*Parere alla VIII Commissione*) (2092).

Cervone: Aumento del contributo ordinario a favore degli istituti di ricerca sulla storia d'Italia e del museo storico della Liberazione, tutti con sede in Roma (*Parere alla VIII Commissione*) (2110).

Compagna ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni in favore dell'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (*Parere alla VIII Commissione*) (2125).

Russo Carlo ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona (*Parere alla X Commissione*) (2170).

Pumilia ed altri: Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del Porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (*Parere alla X Commissione*) (2201).

de Meo: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare (*Parere alla VII Commissione*) (2282).

Scalfaro ed altri: Finanziamento dell'Istituto italiano di idrobiologia «Dottor Marco De Marchi» in Pallanza, a decorrere dall'esercizio 1974 (*Parere alla VIII Commissione*) (2580).

Tozzi Condivi: Aumento del contributo annuo in favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra di cui al regio decreto 19 aprile 1923, n. 850 (*Parere alla II Commissione*) (2977).

Costamagna: Contributo a favore dell'Istituto italiano per il Mediterraneo con sede in Roma (*Parere alla VIII Commissione*) (3134).

Sabbatini ed altri: Contributo annuo dello Stato in favore della libera università di Urbino (*Parere alla VIII Commissione*) (3179).

Saccucci: Contributo del Ministero della difesa alle associazioni d'arma (*Parere alla VII Commissione*) (3255).

Laforgia: Istituzione del consorzio autonomo del porto di Bari (*Parere alla X Commissione*) (3303).

Almirante ed altri: Contributo obbligatorio del Ministero della difesa a tutte le associazioni d'arma riconosciute (*Parere alla VII Commissione*) (3451).

Concessione di un contributo straordinario in favore del CIVIS (*Parere alla VIII Commissione*) (3692).

Il deputato Orsini illustra al Comitato le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di studio costituito nella seduta del 28 maggio 1974 per l'esame globale di tutti i progetti di legge, pendenti presso la Camera dei deputati, recanti concessione e aumento del contributo dello Stato ad associazioni ed enti pubblici e privati, sottolineando come il gruppo abbia improntato il suo lavoro a criteri di notevole severità al fine di contenere il più possibile gli oneri per il bilancio dello Stato, tenendo presenti in linea di massima, ma in modo non pedissequo, le scelte operate al riguardo dal fondo globale di parte corrente del bilancio di previsione per il 1975 (alle quali si è peraltro derogato in un limitato numero di casi e in senso prevalentemente restrittivo), limitando la de-

correnza dei nuovi contributi o degli aumenti a partire dall'anno finanziario in corso (con due sole eccezioni) ed escludendo in ogni caso dal novero dei soggetti beneficiati gli enti con rilevanza puramente locale.

Dopo interventi e chiarimenti del Presidente Tarabini, dei deputati Orsini, Tamini, Gastone e Altissimo e dei Sottosegretari di Stato per il tesoro Fabbri e per la pubblica istruzione Smurra, la Commissione delibera di esprimere parere contrario alle proposte di legge nn. 190, 203, 429, 501, 644, 859, 940, 988, 1044, 1168, 1184, 1290, 1581, 1592, 1593, 1599, 1615, 1744, 1799, 1820, 1824, 2085, 2092, 2110, 2282, 2977 (in ordine alla quale il Presidente Tarabini chiede al Sottosegretario Fabbri di fornire al Comitato i dati sulla spesa dello Stato per le pensioni alle vedove di guerra, al fine di prendere in considerazione l'eventualità di un aumento delle stesse, ridotte a livelli davvero modesti), 3134, 3179, 3255 e 3451 e ai disegni di legge nn. 1565, 1748, 1930, 1982, 2064 e 2159, ritenendo la relativa spesa, oltretutto priva nella maggior parte dei casi di idonea copertura finanziaria, comunque non opportuna nel quadro delle attuali limitate disponibilità di bilancio.

La Commissione delibera di esprimere invece parere favorevole ai disegni di legge 1558, 2235, 2236 (limitatamente a 100 milioni), 3020, 3418, 3428 e 3549, nonché alle proposte di legge nn. 71 (limitatamente a 50 milioni) e 1087, a condizione che la decorrenza della concessione sia fissata al 1975 e che si provveda agli opportuni aggiornamenti dell'imputazione di spesa e della relativa indicazione di copertura; di confermare il parere favorevole alla proposta di legge n. 175 già espresso in data 9 luglio 1974 salvo il necessario aggiornamento dell'indicazione di copertura e di esprimere parere favorevole alla proposta n. 1457 a condizione che la decorrenza del beneficio venga fissata al 1974 e si provveda al conseguente aggiornamento dell'imputazione di spesa e della relativa indicazione di copertura.

La Commissione delibera infine di rinviare ad altra seduta l'esame dei progetti di legge nn. 1405, 2170, 2201 e 3303 riferendosi ad una materia (consorzi ed enti del porto) meritevole di distinta ed apposita trattazione; delle proposte di legge nn. 2125 e 2580 e del disegno di legge n. 3697, dando per essi mandato al Presidente Tarabini di chiedere informazioni scritte rispettiva-

mente al Presidente del Consiglio, al ministro per la ricerca scientifica e al ministro di grazia e giustizia per conoscere come i relativi provvedimenti si iscrivano nel più generale contesto della politica di spesa della pubblica amministrazione nei settori interessati; e infine dei disegni di legge n. 1325, 3619 e 3692 in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Tesoro.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1975, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA:* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

Disegno di legge:

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sul olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V, della XI e della XII Commissione*) (3222).

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli del provvedimento. Dopo interventi del relatore Cocco e dei deputati Cesaroni, Spinelli e Serrentino, la Commissione approva i primi 5 articoli del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, sopprime, su iniziativa del relatore, gli articoli 6, 7 e 8, adotta l'articolo di copertura nel testo dell'emendamento 9. 2 (pubblicato sul bollettino del 21 maggio 1975), su cui è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, modifica, infine, l'articolo 10 fissando l'entrata in vigore della legge al 1° ottobre 1975.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V e della XII Commissione*) (3586).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente La Loggia, comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere

contrario all'articolo aggiuntivo 1. 0. 1 proposto dai deputati Raffaelli ed altri. Pone quindi in votazione la proposta di aderire a tale parere.

La Commissione delibera di aderire al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il deputato Raffaelli propone quindi il seguente nuovo articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

« Con effetto dal 1° luglio 1975 l'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente:

'' La aliquota dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è stabilita per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione, in lire 0,75 ''.

Nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, l'aliquota di cui al precedente comma è ridotta alla metà ».

Dopo interventi dei deputati Spinelli, Serrentino e Raffaelli, del relatore Postal (contrario all'emendamento) e del Sottosegretario di Stato per le finanze Galli (anch'egli contrario), insistendo il deputato Raffaelli per la votazione dell'emendamento, il Presidente La Loggia dichiara che l'emendamento stesso verrà trasmesso alla Commissione bilancio per il preventivo parere sulle implicazioni di carattere finanziario.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (*Pa-*

rere della II, della IV e della IX Commissione (3703).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

Il Presidente comunica che, oltre agli emendamenti illustrati nella scorsa seduta (pubblicati sul Bollettino del 26 giugno), sono pervenuti i seguenti nuovi emendamenti.

Il primo, d'iniziativa del deputato de' Cocci, recita:

« *All'articolo 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

« *h) degli immobili acquistati dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ai sensi dell'articolo 15, n. 7, del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché degli immobili delle imprese di assicurazione limitatamente a quelli vincolati a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sui quali è iscritta ipoteca in favore della massa degli assicurati a norma degli articoli 30 n. 4, 31 e 42 del citato Testo Unico ».*

(2. 16)

Il deputato de' Cocci ha presentato inoltre il seguente emendamento, subordinato al precedente:

« *All'articolo 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:*

« *h) degli immobili acquistati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nei limiti dell'ammontare delle riserve matematiche, nonché degli immobili delle altre imprese di assicurazione vincolati con ipoteca a norma degli articoli 31 e 42 del citato testo unico nei limiti dell'ammontare delle riserve matematiche e delle cauzioni costituite a garanzia degli assicurati » (2. 17).*

Il Presidente avverte inoltre che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« *All'articolo 2, aggiungere i seguenti commi:*

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« *L'imposta di cui all'articolo 2 è ridotta al cinquanta per cento per gli incrementi*

di valore degli immobili trasferiti per causa di morte al coniuge ed ai parenti in linea retta.

« *L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta al cinquanta per cento per gli incrementi di valore:*

a) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali.

b) dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione » (2. 18).

« *Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione » (3. 0. 1).*

« *All'articolo 4, sostituire il primo comma con il seguente:*

« *Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1975, salvo quelle di cui all'articolo 3-bis che si applicano dal 1° gennaio 1975 » (4. 1).*

Il deputato de' Cocci illustra quindi gli emendamenti 2. 16 e 2. 17.

Il deputato Spinelli si dichiara contrario a tutti gli emendamenti che creando vistose smagliature esonerative, snaturano la portata del provvedimento. Esprime favorevole avviso (pur riservandosi in Aula eventuali emendamenti di natura restrittiva) alle modifiche predisposte dal Governo.

Il deputato Cocco Maria dichiaratasi favorevole agli emendamenti de' Cocci, si riserva, per gli emendamenti governativi all'articolo 2, che danno soluzioni determinate ai problemi sollevati, di presentare in Aula un emendamento aggiuntivo inteso ad includere l'INA fra gli enti cui si estendono le disposizioni della lettera a) dell'emendamento governativo 2. 18.

Il deputato Cirillo manifesta avviso contrario agli emendamenti che contemplano disposizioni agevolative per gli enti assicurativi.

Il relatore Vincenzi, richiamate le finalità del provvedimento, osserva che, se la Commissione dovesse adottare emendamenti intesi ad estendere la portata delle eccezioni alla normativa dettata dall'articolo 1, il provvedimento perderebbe in gran parte il suo significato.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi, dichiara che il Governo conferma, per le questioni di maggior rilievo, le posizioni già espresse alla Commissione.

Per le questioni relative alla proprietà diretto-coltivatrice il Governo è favorevole agli emendamenti identici Buzzoni (2. 1) e Postal-Cocco Maria (2. 9), intesi ad esonerare dall'INVIM le successioni anche per atto tra vivi oltre che per causa di morte.

Il Governo si è fatto carico dei problemi posti dall'emendamento Cirillo (2. 2) relativo agli immobili trasferiti per causa di morte, il cui valore non superi i 30 milioni agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario, e ne propone una diversa formulazione, sia tecnica che di merito, con il primo comma dell'emendamento governativo (2. 18), che tiene conto della diversa struttura delle imposte successorie e dell'INVIM e della deducibilità del secondo tributo dal primo.

Il Governo è favorevole altresì all'emendamento Frau-Cocco (2. 11), inteso ad includere nelle disposizioni di cui alla lettera d) gli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere.

Parimenti è favorevole all'emendamento Buzzoni (2. 8), che include le attività ricreative tra quelle contemplate alla lette-

ra c). È inoltre favorevole all'emendamento Prearo e Stella (2. 14), ma occorre in esso specificare, alle lettere h) ed i), che si tratta degli immobili rispettivamente degli enti di sviluppo (aggiornando i riferimenti legislativi da farsi al decreto delegato 14 febbraio 1966, n. 257) e degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Prega i proponenti di non insistere sull'articolo aggiuntivo Cirillo 1. 0. 1 che prevede la trasmissione ai Comuni delle denunce fatte ai sensi della nuova normativa; il Governo ha problemi di celerità di riscossione, anche se ha già dichiarato che non è contrario al riesame di una serie di norme contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Circa l'emendamento Cirillo (2. 3) inteso ad allargare la portata dei riferimenti al testo unico per l'edilizia economica e popolare, constatata l'avvenuta soppressione di taluni enti, il Governo è favorevole all'emendamento se esso si limita a richiamare oltre ai punti 3 e 7, il solo numero 15 dell'articolo 16 del citato testo unico.

Circa l'emendamento Cirillo (2. 7) il Governo lo ritiene pleonastico; l'agevolazione prevista dal disposto del disegno di legge è infatti assai rigida e si limita alle società la cui attività di locazione finanziaria sia esclusiva.

Le questioni di maggior rilievo concernono rispettivamente gli enti previdenziali, i terreni destinati ad attività agricole e forestali e le società di assicurazione.

Per gli enti previdenziali il Governo ritiene che essi debbano, in quanto enti non commerciali, essere assoggettati al regime generale (esenzione dell'INVIM per gli immobili destinati ad attività istituzionale) e che per gli immobili non adibiti ad attività istituzionale l'INVIM debba essere attenuata con riduzione a metà dell'aliquota (è questa la soluzione adottata alla lettera a) dell'emendamento governativo 2.18).

Precisa che tra gli enti indicati alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non rientrano le società assicuratrici, pubbliche o private, le quali sono invece considerate imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile.

Quanto alle imprese assicuratrici, il Governo dà atto ai deputati Maria Cocco e de' Cocci che gli investimenti immobiliari

di tali imprese non rivestono la natura opzionale che può essere prevalente in altre società commerciali; ma il Governo fa presente ai proponenti gli emendamenti che l'imposta sulla componente reddituale è assai bassa (dato il riferimento al sistema catastale) e che l'imposizione sugli elementi patrimoniali, *sui generis*, colpisce solo valori incrementali e in misura assai modesta; inoltre, in caso di trasferimento dell'immobile, si avrebbe l'interruzione del «decorso decennio» con riduzioni notevoli dell'imponibile. L'imposizione è pertanto temperata ed eccezionale. Il sottosegretario di Stato per le finanze Pandolfi ricorda quindi che l'intero disegno di legge è stato adottato dal Governo in alternativa al prelievo *una tantum* sulle case.

Il relatore Vincenzi dà atto alla Commissione ed al Governo di aver affrontato in forma assai aperta i problemi in discussione e dichiara di concordare con il Sottosegretario Pandolfi circa il parere sugli emendamenti presentati.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

Il deputato Vespignani, su richiesta del deputato Spinelli, dichiara di non insistere per la votazione del seguente articolo aggiuntivo 1. 1:

ART. 1-bis.

Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è sostituito dal seguente:

«L'ufficio del registro, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 18, deve trasmettere ai comuni, nei cui territori sono situati i beni, le copie delle dichiarazioni stesse» (1. 0. 1).

Se ne riserva la rappresentazione in Assemblea.

All'articolo 2, favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva quindi il seguente emendamento unificato Buzzoni, Postal, Cocco:

«All'articolo 2, premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1974, n. 688, alla lettera d), dopo le parole: "trasferiti per causa di morte", sono aggiunte le parole: "o per atto tra vivi" » (2. 1. - 2. 9).

Il deputato Vespignani dichiara di non insistere per la votazione del seguente emendamento Cirillo:

«All'articolo 2 premettere il seguente comma:

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni» (2. 2).

La sua parte se ne riserva la rappresentazione in Assemblea, e si asterrà nella votazione del primo comma dell'emendamento governativo 2. 18, che riformula l'emendamento 2. 2 in modo che la sua parte non ritiene convincente.

La Commissione approva, quindi, il seguente emendamento Cirillo, subemendato dal Governo:

«All'articolo 2, lettera b) sostituire le parole: ai numeri 3 e 7, con le parole: ai numeri 3. 7 e 15» (2. 3).

Ritirati dai proponenti gli emendamenti 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 10 e 2. 15 (pubblicati sul Bollettino del 26 giugno), il Presidente dichiara decaduti, in assenza del proponente de' Cocci, gli emendamenti 2. 16 e 2. 17, di cui ha dato lettura all'inizio della seduta.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento Frau-Cocco:

«All'articolo 2, lettera d), dopo le parole: radicale trasformazione, inserire le seguenti:

«e degli immobili destinati all'esercizio di case e torbiere, e relative pertinenze» (2. 11).

Ritirato dal proponente Cirillo l'emendamento 2. 7, decaduto in assenza del proponente Rende l'emendamento 2. 12, la Commissione accantona l'emendamento Frau-Cocco 2. 13 per discuterlo congiuntamente all'emendamento governativo 2. 18.

La Commissione approva quindi il seguente emendamento Buzzoni:

« All'articolo 2 alla lettera e) dopo la parola: culturali, aggiungere la parola: ricreative » (2. 8).

Approva inoltre il seguente emendamento Prearo-Stella nel testo subemendamento dal Governo:

« all'articolo 2 aggiungere le seguenti lettere:

h) degli immobili di proprietà degli Enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 » (2. 14) ».

Il deputato Vespignani dichiara quindi che la sua parte si asterrà sul primo comma dell'emendamento governativo 2. 18 e che quanto alla lettera b) del predetto emendamento preferisce l'alternativa di totale esenzione per i terreni e i fabbricati destinati all'esercizio di attività agricole quali previste dall'emendamento Frau 2. 13.

Il deputato Postal manifesta propensione per la soluzione adottata con l'emendamento Frau e suggerisce di rinviare all'Assemblea la soluzione del problema.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pandolfi, dichiara che la lettera b) del testo governativo è considerata equa dalle categorie interessate; l'equiparazione dei terreni ai fabbricati industriali non appare congrua ove si consideri la prevalenza nel valore degli impianti industriali rispetto ai fabbricati in cui sono contenuti.

Non insistendo i proponenti per la votazione dell'emendamento 2. 13, l'emendamento governativo 2. 18, votato per divisione, risulta quindi approvato nel testo letto dal Presidente all'inizio della seduta e più sopra riportato.

L'articolo 2 è quindi approvato nel suo complesso con le modificazioni adottate. Senza modificazioni è quindi approvato l'articolo 3 del disegno di legge. Dopo l'articolo 3 la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3-bis proposto dal Governo e più sopra riportato (3. 0. 1) e, all'articolo 4, adotta la modifica proposta dal Governo (4. 1) più sopra riferita. Gli articoli 5 e 6 sono infine approvati senza modificazioni.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Vincenzi di riferire all'Assemblea, chiedendo contemporaneamente per il relatore l'autorizzazione a riferire oralmente.

Il Presidente La Loggia si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente GUADALUPI. —
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Disegno di legge:

Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (*Parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione*) (3652).

(Rinvio della discussione).

Il Presidente rinvia la discussione del provvedimento, non essendo pervenuto ancora il parere della I Commissione.

Proposta di legge:

Senatori Della Porta ed altri: Proroga della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3749).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Armani auspica la sollecita approvazione del provvedimento in esame, che proroga gli effetti di una legge che ha dato eccellenti risultati nell'opera di ricostruzione e di rinascita in senso lato dei comuni del Viterbese colpiti dal terremoto del 1971.

Il deputato Orlando si dichiara pienamente favorevole alla proposta di legge.

Il deputato D'Alessio, nel confermare l'assenso dato dal gruppo comunista al Se-

nato, sottolinea per altro l'esigenza che la nuova disciplina della leva ultimamente approvata dalle Camere costituisca in futuro l'esclusivo punto di riferimento in materia di dispense dalla ferma. Chiede inoltre al Governo se sia in condizione di informare la Commissione sui risultati fin qui conseguiti dall'attuazione della legge di cui si vuole la proroga.

Il sottosegretario Radi, affermato che il Governo è favorevole alla proposta di legge, sottolinea l'unanime riconoscimento della validità del servizio civile prestato dai giovani dei comuni interessati: non dispone in questo momento, però, dei dati precisi richiestigli.

La Commissione approva quindi i due articoli della proposta di legge, nel testo del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

In fine di seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975. ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Disegno di legge:

Attribuzione al Ministero della difesa della competenza in materia di costruzioni di opere militari e di edifici interessanti l'amministrazione militare (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*) (2648).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Vaghi conferma le considerazioni svolte nella seduta dell'11 dicembre 1974, nella quale la Commissione ravvisò l'opportunità di un approfondimento della materia in esame. Ribadisce il suo avviso favorevole al trasferimento di sede, che determinerebbe però, se accolto, un esame congiunto delle Commissioni difesa e lavori pubblici, secondo l'indicazione espressa dal Presidente della Camera; se, invece, la Commissione fosse di diverso avviso, propone un sollecito esame di merito in sede referente.

Il Presidente, riepilogati i termini del conflitto di competenza sollevato dalla IX Commissione, rileva che è la Commissione a doversi esprimere nel senso o di affrontare l'esame congiunto in sede legislativa o di proce-

dere ad una rapida istruttoria in sede referente.

Il sottosegretario Radi rileva che il provvedimento trova la sua origine nei continui rilievi espressi in materia dalla Corte dei conti, senza che esista di fatto un contrasto reale tra l'amministrazione della difesa e quella dei lavori pubblici. Si rimette, per le decisioni procedurali, alla volontà della Commissione.

I deputati de Meo e Orlando, per i rispettivi gruppi, si associano alle considerazioni svolte dal relatore e dal Presidente.

Il deputato Nahoum sottolinea l'indirizzo assai grave che emerge dal provvedimento in esame, il quale modifica la legislazione vigente in materia di costruzione di opere militari, accentrandone la competenza nell'amministrazione militare, e pone delicati problemi di armonia con le competenze delle regioni. Sottolinea l'esigenza di dar vita ad un piano organico di ordinamento del demanio militare, e ricorda che della materia si occupa la proposta di legge n. 911 di cui è primo firmatario. È favorevole ad un approfondimento della questione nella sede attuale.

Il deputato Bandiera, non nascondendo di avere molte perplessità sul provvedimento in esame, è favorevole ad un proseguimento dell'iter in sede referente.

Il deputato Rauti concorda con il relatore.

Il sottosegretario Radi, convenendo sull'opportunità di addivenire ad un organico piano di ristrutturazione del demanio militare — con la quale non contrasta però a suo avviso il disegno di legge in esame —, è favorevole al mantenimento della sede attuale.

Il Presidente, alla luce delle posizioni emerse, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Proposte di legge:

Nahoum ed altri: Provvedimenti in favore dei militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli allievi dei corpi organizzati militarmente, divenuti invalidi per causa di servizio, nonché dei loro superstiti, in caso di morte (*Parere della V e della VI Commissione*) (2967);

Milia: Modifica del trattamento di pensione privilegiata ordinaria a favore dei superstiti degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei corpi di polizia e dei corpi militarmente organizzati (*Parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*) (214);

Quilleri ed altri: Miglioramento del trattamento di invalidità e di riversibilità per gli ap-

partenenti all'Arma dei carabinieri ed ai corpi di pubblica sicurezza e i funzionari di pubblica sicurezza nonché per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in caso di invalidità permanente e morte per causa di servizio, di ordine o di sicurezza pubblica (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (254);

Speranza: Trattamento economico alle vedove o ai figli di caduti per ferite riportate nell'esercizio di funzioni pubbliche (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (275);

Cotecchia ed altri: Norme per la tutela degli interessi dei tutori dell'ordine deceduti o gravemente minorati in azioni di polizia nell'adempimento dei loro doveri, in tempo di pace (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*) (414);

Fioret ed altri: Modifica del trattamento di pensione privilegiata ordinaria dei graduati e militari di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, degli allievi dei carabinieri, della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché dei corpi organizzati militarmente e dei loro superstiti, in caso di morte (*Parere della II, della V e della VI Commissione*) (1235);

Cariglia e Magliano: Nuove norme per il riconoscimento della pensione privilegiata in favore dei militari delle forze armate, infortunatisi durante il periodo del servizio di leva o da richiamati, e dei loro eredi (*Parere della V e della VI Commissione*) (1445);

Rauti: Modifica del trattamento privilegiato ordinario tabellare dei militari, dei graduati di truppa e degli allievi dei Corpi speciali, nonché dei loro superstiti, in caso di infortunio dovuto a causa di servizio (*Parere della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*) (1567).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Presidente, in luogo del relatore Savoldi, indisposto, riassume le conclusioni cui era pervenuta la Commissione nella seduta del 5 febbraio 1975.

Il sottosegretario Radi chiede un ulteriore brevissimo rinvio per consentire che siano ultimati i contatti tra il suo dicastero e il tesoro.

Il deputato Nahoum concorda con questa richiesta.

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato D'Alessio esprime, a nome del gruppo comunista, l'opportunità che la Commissione approfondisca, anche attraverso

so incontri, i motivi del disagio esistente in vari strati del mondo militare, in primo luogo degli ufficiali del RSU e dei sottufficiali dell'aeronautica.

Il Presidente Guadalupi, sottolineata la delicatezza della materia, chiede al sottosegretario Radi di sentire la posizione del ministro sull'argomento: egli stesso nella sua veste di Presidente della Commissione, non mancherà di acquisire l'avviso del Ministro della difesa, dopodiché riferirà all'Ufficio di Presidenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

ISTRUZIONE (VIII)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BALLARDINI.

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI ENTI AUTONOMI « ESPOSIZIONE QUADRIENNALE NAZIONALE D'ARTE DI ROMA » E « TRIENNALE DI MILANO PER L'ARCHITETTURA MODERNA, LE ARTI DECORATIVE E INDUSTRIALI MODERNE ».

Audizione del Presidente della Triennale di Milano, del Preside della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, del Presidente dell'Ordine degli architetti di Milano.

La Commissione ascolta: il Presidente della Triennale, maestro Brindisi; i Consiglieri delegati della segreteria della Triennale avvocato Forti e dottor Pini; il Consigliere di amministrazione della Triennale architetto Merola; il Preside della facoltà di architettura del Politecnico di Milano professor Portoghesi; il Presidente dell'Ordine degli architetti di Milano, architetto Raffaella Crespi.

Gli intervenuti rispondono quindi alle domande dei deputati Meucci, Giannantoni, Bertè e Raicich.

Il Presidente Ballardini rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Felici.

Disegno di legge:

Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (*Parere della VI Commissione*) (3820).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Prearo, illustrando il contenuto del provvedimento, approvato all'unanimità dalla Commissione Agricoltura del Senato il 21 maggio 1975; sottolinea la necessità di introdurre la modifica proposta alla normativa esistente per favorire la commercializzazione dei nostri vini aromatizzati nei paesi europei, nei quali già è diffusa la confezione in bottiglia della capacità di tre quarti di litro. Il disegno di legge ha un contenuto eminentemente tecnico con norme dettagliate sulle quantità e sui prezzi dei vuoti dei contenitori. Conclude sollecitando l'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario Felici, a nome del Governo, si associa alle considerazioni del relatore ed invita anch'egli la Commissione ad una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

Si passa quindi all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, sono approvati nel testo del Senato.

Il disegno di legge è, quindi, successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato, senza modifiche.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI, indi del Vicepresidente COLUMBU.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Felici.

Disegno e proposta di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme

per il riordinamento della sperimentazione agraria (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (1198);

Speranza: Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (*Parere della I e della V Commissione*) (2727).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il deputato Vetrone, intervenendo nella discussione generale, invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di trasformare l'Ufficio centrale di meteorologia e fisica ambientale per l'agricoltura in istituto sperimentale, dati i meriti acquisiti dall'ufficio citato che, con la trasformazione che egli propone, avrebbe una maggiore autonomia operativa, a tutto vantaggio dell'attività di ricerca e sperimentazione in un settore di particolare importanza per l'agricoltura e per gli interessi più generali della collettività. Annuncia, pertanto, la presentazione di un articolo aggiuntivo 7-bis, che comporta evidentemente una modifica agli allegati I e II.

Il deputato Pegoraro, nel rilevare gli scarsi mezzi destinati alla ricerca, sottolinea la frammentazione delle attività di ricerca e sperimentazione e la cattiva distribuzione delle strutture, che privilegiano il Nord e il Centro rispetto al Mezzogiorno. Le deficienze nella sperimentazione influiscono molto negativamente sullo sviluppo dell'agricoltura e più in generale dell'economia del nostro paese. Basti pensare al settore dei mangimi che ha determinato un forte aumento dei costi di produzione e che comporterebbe un impulso alla ricerca per ottenere delle produzioni sostitutive specie nel campo delle foraggere. Passando all'esame del disegno di legge, rileva il ritardo che accusa la ristrutturazione delle attività di sperimentazione e ricerca, cui, per altro, non si affianca un efficace sistema di capillare divulgazione, anche per la mancata collaborazione con le organizzazioni dei produttori che poi sono i più diretti interessati. Dopo aver ricordato l'iter seguito dal disegno di legge ed il proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha ampiamente modificato il testo originario, considera molto positivi gli incontri promossi dal Comitato stesso con gli ambienti interessati (scientifici e professionali). Nonostante i progressi realizzati nella formulazione dell'articolato, il gruppo comunista ritiene, però, che il testo risulti ancora insufficiente, perché non tiene adeguatamente conto dell'inserimento

della ricerca agricola in un quadro di programmazione affidata al Parlamento, al CIPE, al Ministero per la ricerca scientifica e al CNR, con la necessaria articolazione regionale. Altro elemento da introdurre è la democratizzazione degli istituti, ai quali dovrebbero collaborare in modo attivo le forze produttive garantendo anche una rotazione negli organi direttivi. Conclude annunciando la presentazione di alcuni emendamenti migliorativi del testo in esame.

Il deputato Prearo, nel sottolineare il lavoro paziente, approfondito ed efficace, compiuto dal Comitato ristretto, ritiene che il nuovo testo pone le necessarie premesse per un rilancio delle attività di ricerca e di sperimentazione in agricoltura. In passato, infatti, queste attività erano affidate alla sola inventiva di singoli studiosi. Solo dopo il 1967, a seguito della normativa emanata in base alla delega ricevuta dal Governo con la legge n. 910 del 1966 (il cosiddetto secondo piano verde) il settore ha ricevuto una disciplina alquanto organica. Molti problemi restano ancora da risolvere, per cui ritiene utile una sollecita approvazione del testo in esame, che affronta in modo ordinato e completo la materia, interessando tutti gli organi che operano, direttamente o indirettamente, nell'ambito della ricerca e della sperimentazione agraria. Senza entrare nel merito dell'articolato, tiene a sottolineare l'importante lavoro svolto dagli sperimentatori italiani, che tiene a ringraziare in questa occasione. A proposito dello emendamento preannunciato dal collega Vetrone, rileva l'importanza di nuovi metodi per la lotta a certi fenomeni meteorologici particolarmente dannosi (come ad esempio la grandine); sarebbe in proposito necessario potenziare il personale che opera nel settore, creando un vero e proprio istituto sperimentale, che possa adeguatamente orientare i produttori agricoli nella difesa contro le calamità, derivanti da fenomeni atmosferici. Annuncia, anch'egli, un emendamento aggiuntivo dell'articolo 21-bis, tendente a dare una diversa disciplina ai ruoli dei segretari contabili che andrebbero inquadrati nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Il deputato Alesi, nel dichiarare il parere favorevole del gruppo liberale al nuovo testo, ne auspica una sollecita approvazione, per l'urgenza di dare un nuovo impulso a questo settore importantissimo per il rilancio e l'ammodernamento della produzione agricola. Nel merito dell'articolato, riservan-

do di formulare altre osservazioni nello esame dei singoli articoli, suggerisce sin d'ora di prevedere all'articolo 24 due esperti, invece di uno, designati dal Ministero dell'industria.

Il deputato Sponziello, nel dichiarare che il suo gruppo è favorevole al testo, pur riservandosi la presentazione di eventuali modifiche ai singoli articoli, osserva che esso fa compiere un notevole passo avanti specie per la giusta impostazione data dal Comitato ristretto, che ha saputo salvaguardare le necessarie esigenze di coordinamento e l'articolazione periferica. Annuncia, sin d'ora, che il suo gruppo appoggia pienamente l'emendamento Vetrone.

Il deputato Schiavon sottolinea anch'egli l'importanza della ricerca e sperimentazione e auspica che i produttori possano trarre tutti i benefici da un rilancio di queste attività, eliminando gli inconvenienti sinora registrati.

Il relatore Pisoni, nella replica, ringraziando i vari oratori, fa osservare al collega Vetrone che anch'egli è favorevole al potenziamento dell'attività nel settore della meteorologia, sul quale ebbe a soffermarsi in sede di esame del bilancio per il 1975. Ricordando che qualche passo in avanti è stato fatto a seguito dell'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale, auspica che la creazione di un nuovo istituto possa portare un contributo positivo a una migliore conoscenza dei fenomeni meteorologici. Ringraziando il deputato Prearo, per l'appoggio dato al nuovo testo, osserva che, con il provvedimento in esame, non si risolvono certamente tutti i problemi, ma che esso tenta, forse per la prima volta, un coordinamento in questo settore affidato, transitoriamente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in attesa che venga creato un vero e proprio Ministero per la ricerca, al quale tale coordinamento sarà riservato in via definitiva. Su questo punto ritiene di aver risposto anche al deputato Pegoraro, al quale fa rilevare che il testo in esame tiene conto dell'articolazione su base regionale che però non può prescindere dal coordinamento da parte degli organi centrali. Il provvedimento ha anche il merito di coinvolgere direttamente i maggiori interessati, e cioè i produttori agricoli, che sono chiamati a partecipare, pur nel limite della compatibilità con il fondamentale principio dell'efficienza delle strutture che ci si appresta a creare o modificare. Conclude osservando che, se esi-

stono ancora lacune, certamente il provvedimento costituisce un netto progresso rispetto alla situazione attuale, affrontando i vari problemi, compresi quelli relativi al personale, in merito al quale annuncia un emendamento ulteriormente migliorativo. Sollecita, quindi, ancora una volta la rapida conclusione dell'esame al fine di licenziare al più presto il provvedimento per l'Assemblea.

Il Sottosegretario Felici, nell'associarsi alle osservazioni formulate dal relatore, si riserva di intervenire più ampiamente in Aula, presentando le eventuali modifiche in quella sede. Sollecita anch'egli una rapida conclusione dell'esame in Commissione.

Dopo ampia discussione, nella quale intervengono il Presidente, il Sottosegretario Felici, il relatore Pisoni e i deputati Vetrone, Prearo, Pegoraro, Giannini, Sponziello, Stella e Speranza, in merito all'opportunità di iniziare l'esame dell'articolo o di rinviarlo ad una successiva seduta, il Presidente, preso atto della dichiarazione dei rappresentanti del gruppo comunista che insistono per la presentazione di alcuni emendamenti, al fine di assicurare un più ordinato ed efficace proseguimento dei lavori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 10. — *Presidenza del Presidente MAMMÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini.

Proposte di legge:

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima (Parere della V e della VI Commissione) (3783).

Laforgia ed altri: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, recanti provvidenze creditizie in favore dell'artigianato (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2666);

Postal: Nuove provvidenze in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane (Parere della I, della V e della VI Commissione) (2802);

Cascio: Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano (Parere della V e della VI Commissione) (2972);

Spinelli e Colucci: Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano (Parere della I, della V e della VI Commissione) (3238).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Laforgia ricorda anzitutto che il Governo, in occasione dell'approvazione della legge 24 dicembre 1974, n. 713, riconobbe l'esiguità dello stanziamento allora predisposto per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane e si impegnò ad aumentarlo prima possibile. Con il disegno di legge in esame il Governo mantiene puntualmente l'impegno incrementando il fondo di dotazione dell'Artigianocassa di 100 miliardi di lire e il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di 50 miliardi. Per effetto della svalutazione, dell'aumento dei costi ed anche dell'accentuato ritmo delle domande di finanziamento in conseguenza dell'aumento del limite del fido massimo, l'incremento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi appare però inadeguato all'attuale andamento del volume del credito artigiano; si può infatti prevedere che i finanziamenti da ammettere a contributo interesse assommino a circa 650 miliardi mentre con la cifra resa disponibile dal disegno di legge in esame possono essere ammessi finanziamenti per soli 215 miliardi. Rilevata l'esigenza d'una erogazione del credito che abbia il carattere della continuità e sottolineata l'opportunità di fissare criteri atti ad attuare gradualmente il principio della selettività del credito, preannuncia un suo emendamento aggiuntivo tendente a fissare una quota di riserva del 50 per cento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, con la precisazione che le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio possano essere utilizzate anche in deroga alla riserva medesima.

Il deputato Brini concorda anzitutto con l'esigenza di aumentare il finanziamento dell'Artigianocassa, lamentando però che il disegno di legge si inserisce in una serie di interventi disparati, non ancorati a precise scelte produttive. Segnala poi alla Commissione che l'aumento del limite del fido massimo concedibile dagli istituti di credito ad una stessa impresa artigiana, stabilito dalla legge n. 713 del 1974, è diventato esecutivo solo nello scorso maggio per mancanza delle necessarie direttive del Tesoro alle banche. Ritiene poi che

occorra provvedere anche ad un opportuno adeguamento del fondo di garanzia e ad una revisione strutturale dell'Artigiancassa in rapporto all'ordinamento regionale, sottoponendo, ad esempio, ai comitati tecnici istituiti dalle regioni tutte le domande di finanziamento e non solo quelle già positivamente istruite dalle banche.

In sede di replica il relatore Laforgia precisa che il ritardo nella pratica attuazione del fido massimo è stato causato da una esigenza interpretativa avanzata dal collegio dei sindaci dell'Artigiancassa e chiarita poi con un decreto del Tesoro. Quanto ai criteri della selettività del credito, ritiene che la loro caratterizzazione regionale possa ottenersi attraverso il potenziamento dei comitati tecnici. Non crede che sia utile allo stato attuale un aumento del fondo di garanzia, la cui dotazione appare congrua rispetto alla sua utilizzazione: si pone semmai il problema di renderlo più elastico, lasciando comunque alle regioni la fissazione della quota di rischio da coprire. Il credito artigiano abbisogna ancora, a suo avviso, d'una manovra centrale unitaria al fine di evitare un aggravamento degli squilibri regionali.

Il Sottosegretario Carenini concorda col relatore, soprattutto sull'esigenza d'una manovra unitaria del credito che tenga conto delle varie esigenze regionali attraverso l'intervento dei comitati tecnici. Si dice anche d'accordo con l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

Il Presidente Mammi, constatato che la VI Commissione non ha ancora espresso il suo parere, non essendo ancora scaduti gli 8 giorni regolamentari rinvia la discussione degli articoli alla seduta di domani mattina. Dà intanto mandato al relatore di esperire gli opportuni contatti ai fini di una definizione unitaria degli eventuali emendamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente MAMMI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Carenini.

Proposte di legge:

Milani ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (*Parere della I, della II, della IV e della X Commissione*) (3380);

Costamagna: Disciplina del commercio ambulante (*Parere della I, della II e della IV Commissione*) (3701);

Caroli ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (*Parere della I, della II e della IV Commissione*) (3710);

Felici ed altri: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante (*Parere della II e della XI Commissione*) (830).

(*Esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto*).

Il deputato Aliverti, sostituendosi al relatore Caroli, sottolinea anzitutto l'urgenza di una nuova normativa del commercio ambulante che, in armonia con la disciplina generale del commercio contenuta nella legge 426, sostituisca la normativa vigente ormai del tutto superata ed inapplicabile. Le proposte di legge in titolo presentano notevoli affinità per quanto concerne il previsto piano di sviluppo, le istituende commissioni comunali e regionali, la delimitazione territoriale dell'esercizio dell'ambulante; si diversificano invece specie per quanto riguarda il problema della trasmissione ereditaria e della definizione dell'autorizzazione. Vi è comunque un'ampia possibilità che la Commissione pervenga ad elaborare un testo unificato e, a tale scopo, propone la nomina di un Comitato ristretto.

La Commissione, aderendo alla proposta del deputato Aliverti, procede alla nomina del Comitato ristretto del quale vengono chiamati a far parte, oltre al relatore Caroli che lo presiede, i deputati Alesi, Allera, Amadei, Costamagna, Milani, Servadei, Servello e Zanini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Del Nero.

All'inizio della seduta, il Presidente Zanibelli fa presente che non è stata posta all'ordine del giorno la risoluzione Coccia 7-00024, relativa alla decorrenza dell'articolo 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160,

perché da parte della Presidenza della Camera sono state anticipate perplessità, che saranno precisate in una lettera, circa la correttezza dell'uso dello strumento regolamentare della risoluzione per una questione di interpretazione di norme di legge, di esclusiva competenza della magistratura. Ricorda, comunque, che la Commissione, nel corso della discussione della citata legge, era orientata nel senso di prevedere che la nuova regolamentazione della soglia di invalidità pensionabile concernesse soltanto le situazioni successive all'entrata in vigore della legge stessa, come dimostra anche l'approvazione di un emendamento volto ad escludere l'applicabilità delle nuove disposizioni in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge e come è confermato dal conseguente assorbimento di altro emendamento diretto a stabilire che le norme dell'articolo 24 si applicassero soltanto alle pensioni di prima concessione. Gli risulta che l'orientamento del Governo sia del tutto conforme: quindi, per dirimere ogni residuo dubbio e utilizzando lo strumento più acconcio, si potrebbe valutare l'opportunità di presentare concordemente una proposta di legge di interpretazione autentica del menzionato articolo 24 nel senso sopra indicato.

Il sottosegretario Del Nero conferma che l'orientamento del Governo è nel senso di ritenere l'articolo 24 applicabile soltanto alle domande di pensione successive all'entrata in vigore della legge. Del resto, è criterio generale della legislazione previdenziale che il diritto alla prestazione sorga il giorno successivo alla presentazione della domanda all'istituto competente. Quindi, lo articolo 24 citato non lede il diritto di chi prima della sua entrata in vigore abbia già presentato domanda di pensione. Lo stesso secondo comma di tale articolo conferma, con riguardo alla revisione, che si è voluto disciplinare soltanto i casi futuri. Il Governo è disponibile ad impartire direttive in tal senso, anche se, ovviamente, esorbita dalle sue attribuzioni vincolare la magistratura a questa interpretazione.

Il deputato Gramegna, premesso che non intende sollevare questioni regolamentari ma desidera attenersi alla sostanza del problema che con la risoluzione si è cercato di risolvere, prende atto delle dichiarazioni del Presidente e del Governo, sottolineando come l'intenzione di escludere la retroattività dell'articolo 24 sopracitato emergesse

anche da un emendamento comunista dichiarato, a suo avviso erroneamente, assorbito. Gli pare, in ogni caso, significativo il riconoscimento, oggi ribadito, della irretroattività della norma in oggetto, ciò che potrebbe anche non rendere strettamente necessaria l'approvazione della proposta di legge di interpretazione autentica alla quale si è riferito il Presidente.

Il deputato Fortunato Bianchi dichiara di condividere l'orientamento circa il carattere non retroattivo dell'articolo 24 e di essere disponibile, a nome del gruppo democratico cristiano, per la presentazione di un'eventuale proposta di legge di interpretazione autentica.

Il Presidente Zanibelli esprime la sua personale preferenza per la presentazione di una tale proposta di legge, il cui iter potrebbe essere al massimo accelerato, per scongiurare ogni possibile perplessità interpretativa circa la tesi della irretroattività che, per altro, è quella cui ha voluto attenersi il legislatore in occasione del varo della norma.

Proposta di legge:

Bersani ed altri: Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, e miglioramento del trattamento previdenziale ed assistenziale alle iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche (ENPAO) (Parere della V e della XIV Commissione) (2642).

(Esame e rinvio).

Il relatore Cuminetti osserva come l'esiguità degli importi delle pensioni attualmente corrisposte alle ostetriche iscritte all'ENPAO renda indispensabile un loro miglioramento. Per altro, dal dicembre del 1973 - quando la proposta di legge è stata presentata - ad oggi il potere d'acquisto della moneta è notevolmente diminuito, e quindi si rende opportuno ritoccare gli aumenti previsti dalla proposta stessa, per adeguarli alle conseguenze dell'inflazione e per non ridurli ad entità del tutto inadeguate. Non è ammissibile prevedere minimi mensili di 20 mila lire: si dovrebbe, perciò, passare ad un minimo annuo di almeno 325 mila lire, elevando gli altri importi fino ad un massimo annuo di 812 mila lire. Tali aumenti potrebbero essere consentiti da un aumento della contribuzione individuale e dall'importo della specifica marca previdenziale.

Il sottosegretario Del Nero fa presente la difficoltà di disporre aumenti finanziati

per via diversa da quella dell'aumento del contributo individuale.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani, rilevato come i livelli delle pensioni oggi corrisposte dall'ENPAO siano estremamente bassi, nega che la proposta di legge in esame sia in grado di offrire valide soluzioni: minimi mensili di 20 mila lire restano irrisori. D'altra parte, la stragrande maggioranza della categoria delle ostetriche ha diritto ad altra pensione, in qualità di dipendenti di ospedali e cliniche. Per questa maggioranza il provvedimento si risolve in un aumento della contribuzione, senza tangibili vantaggi, mentre non è neppure accettabile che si gravi sulle famiglie aumentando le marche previdenziali. Alla minoranza delle ostetriche che non abbiano diritto ad altra pensione, poi, la proposta di legge non offre aumenti decorosi. In realtà, è la stessa sopravvivenza dell'ENPAO e del suo sistema che va rimessa in discussione, non ignorando, per altro, la necessità di garantire livelli di pensione sufficienti alle ostetriche che non siano titolari di altri trattamenti di quiescenza.

Il deputato Fortunato Bianchi conviene sull'opportunità di approfondire il problema e propone che all'uopo venga nominato un Comitato ristretto, il quale prenda contatto con la categoria interessata.

Il Presidente ritiene accettabile la proposta e si riserva di nominare i membri del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Battino-Vittorelli ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 80.000.000 a favore della fondazione Giacomo Brodolini con sede a Roma (*Parere della V e della VIII Commissione*) (1599).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

Il Presidente fa presente che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario alla proposta di legge.

La Commissione tuttavia delibera di dare mandato al relatore di stendere relazione favorevole per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità Foschi.

Proposta di legge:

Olivi ed altri: Legge-cornice per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali (*Parere della I e della V Commissione*) (3695).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Morini illustra il provvedimento che intende colmare un vuoto, in quanto in sede di approvazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici si escludono dal cosiddetto parastato gli istituti zooprofilattici, ritenendo che il loro ruolo si collochi nell'arco delle competenze regionali: di qui l'opportunità di una legge-cornice per la ristrutturazione su basi regionalistiche degli istituti stessi, che ne definisca anche i rapporti con l'amministrazione sanitaria centrale competente per gli aspetti internazionali della profilassi e della prevenzione delle malattie ad alta diffusione. Dopo aver ricordato che è annunciata una analoga proposta di legge di parte comunista, che andrà abbinata a quella in esame, il relatore conclude proponendo di chiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Con tale richiesta concordano a nome dei rispettivi gruppi i deputati Ferri Mario e La Bella e il sottosegretario Foschi a nome del Governo, il quale si riserva di approfondire in quella sede alcuni aspetti relativi alla distribuzione delle competenze tra organi centrali e regionali.

Dopo che il Presidente si è riservato di interpellare i gruppi non presenti nella seduta odierna, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Bardelli ed altri: Rifinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi (*Parere della V e della XI Commissione*) (3737).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Morini illustra il provvedimento che si propone di assicurare nuovi

finanziamenti per la bonifica degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, essendo esauriti i fondi stanziati in precedenza. Nel sottolineare l'urgenza della proposta, il relatore osserva che alcuni aspetti andrebbero meglio formulati, per esempio prevedendo un procedimento automatico di erogazione dell'indennità di cui all'articolo 2 e prendendo in considerazione anche la situazione delle cooperative, oltre a quella dei piccoli proprietari con non più di 30 capi di bestiame. Conclude proponendo di chiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Il sottosegretario Foschi nell'aderire alla proposta di richiedere il trasferimento in sede legislativa precisa che il Governo ha predisposto un disegno di legge che sta completando l'*iter* ministeriale e che prevede misure sia di carattere finanziario sia di carattere tecnico organizzativo: ritiene che l'esame del provvedimento oggi in esame potrà essere abbinato al disegno di legge governativo non appena presentato al Parlamento.

Dopo che i deputati Ferri Mario e La Bella hanno dichiarato il consenso dei rispettivi gruppi alla richiesta di assegnazione in sede legislativa, il deputato Bardelli, nel prendere atto della volontà del Governo di presentare un suo disegno di legge in materia, ricorda che l'interruzione dell'attività di proflassi potrebbe pregiudicare i risultati positivi fin qui ottenuti e invita a portare avanti comunque l'*iter* della proposta di legge oggi in esame.

Dopo che il Presidente Frasca si è riservato di acquisire il consenso dei gruppi non presenti alla seduta odierna per la richiesta di trasferimento in sede legislativa, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Senatori Costa e Della Porta: Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio medico (Approvata dalla XII Commissione del Senato) (Parere della I e della VIII Commissione) (2082).

(*Rinvio dell'esame*).

In assenza del relatore il Presidente Frasca propone di rinviare il dibattito a domani mattina.

Il sottosegretario Foschi rileva che sarebbe più opportuno un rinvio alla prossima settimana per approfondire la proposta di legge anche alla luce di una recente sentenza della Corte costituzionale in materia

di scuole per terapisti della riabilitazione, nonché alla luce degli accordi europei di Strasburgo in materia di formazione professionale.

Il deputato Venturoli coglie l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che alcune iniziative meritorie delle regioni in questo campo sono state sistematicamente respinte dai commissari governativi, in dispregio delle competenze regionali in materia di formazione professionale e secondo una logica centralistica, nel cui ambito si muove anche la presente proposta di legge. Aggiunge che quello che occorre non sono misure settoriali, ma misure intese a mettere ordine in modo serio in tutta questa complessa materia rispettando le prospettive di riforma e la competenza delle regioni.

Il deputato Morini auspica una verifica circa la disponibilità dei vari gruppi in ordine all'opportunità di varare sollecitamente alcune misure urgenti in materia di limiti di età e di formazione professionale, anche prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Il deputato Mario Ferri afferma che occorre evitare che la soluzione di alcune questioni, pur collegate all'istituzione del servizio sanitario nazionale, possa essere pregiudicata per il fatto di non aver disposto con tempestività soluzioni legislative adeguate. Ricordato che la proposta di legge in esame giustamente si ispira all'esigenza di consentire che lo svolgimento dell'attività di tecnico di laboratorio medico faccia capo a scuole professionali e ad un titolo qualificato, aggiunge che nulla esclude di rivedere la proposta in modo da fare spazio alle esigenze regionali.

Il deputato La Bella, ricordato che già il suo gruppo, al Senato, aveva sollevato i problemi posti nella sentenza della Corte costituzionale prima richiamata, invita il Governo a vigilare affinché non sia dato spazio ad iniziative — come quella recente della giunta regionale del Lazio per l'attività di odontotecnico — di carattere speculativo e tali da non fornire le necessarie garanzie di effettiva qualificazione professionale.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

Frasca ed altri: Sospensione dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 435, riguardante i far-

macisti rurali (*Parere della I e della VIII Commissione*) (3363);

Pica ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente i farmacisti rurali con incarico di insegnamento nella scuola media (*Urgenza*) (*Parere della I e della VIII Commissione*) (3484);

Del Duca ed altri: Norme concernenti il farmacista docente ed il servizio farmaceutico nei centri rurali (*Parere della I e della VIII Commissione*) (3665).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Gasco, dopo aver illustrato ai colleghi un testo unificato delle proposte di legge da lui predisposto e inteso a consentire una temporanea sanatoria, fino all'entrata in funzione del servizio sanitario nazionale, per i farmacisti rurali entrati nei ruoli dell'ordinamento scolastico, invita i colleghi del gruppo comunista a riconsiderare alla luce di questo nuovo testo la loro opposizione al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

Dopo che il deputato La Bella ha dichiarato che il suo gruppo si riserva di esaminare il testo unificato ora proposto dal relatore, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

COMMISSIONE

PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975, ORE 17,40. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

La Commissione stabilisce di costituirsi nel giudizio davanti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto di attribuzioni sollevato dai tribunali di Milano e di Torino e di affidare, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sua difesa e rappresentanza nel giudizio stesso ad un libero professionista abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, di cui demanda la scelta al Presidente Carraro.

La Commissione, dopo aver deciso l'acquisizione di materiale di documentazione richiesto dal deputato Giuseppe Niccolai, prosegue, quindi, nella discussione generale sulla relazione conclusiva.

Svolge un ampio intervento il senatore Adamoli.

Il Presidente Carraro toglie, quindi, la seduta avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 10 luglio 1975 in due sedute rispettivamente alle ore 10 e alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,35.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 3 luglio, ore 17.

COMMISSIONI RIUNITE I (Affari costituzionali) e IV (Giustizia)

Giovedì 3 luglio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte e del disegno di legge:

Senatori VIVIANI e COPPOLA: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (*Approvata dal Senato*) (3673);

RICCIO STEFANO: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (333) — (*Parere della V Commissione*);

SPAGNOLI ed altri: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (3024);

FELISETTI: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla composizione, sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3517);

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (898);

— Relatori: *per la I Commissione*, Riccio Stefano; *per la IV Commissione*, Gargani.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici)

Giovedì 3 luglio, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento (3650) — (*Parere della I, II, V e VI Commissione*);

CARIGLIA ed altri: Piano quinquennale per l'edilizia scolastica (3335) — (*Parere della I, II e V Commissione*);

FINELLI ed altri: Finanziamento ai comuni e alle province e norme di programmazione regionale per l'edilizia scolastica (3671) — (*Parere della I, II, V e VI Commissione*);

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (*Urgenza*) (1148);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di

programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 (1654);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Finanziamento, formazione ed esecuzione dei programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Finanziamento, formazione, esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-1977 (2749);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241-bis) — (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la VIII Commissione, Castiglione; per la IX Commissione, Calvetti;

Tozzi CONDIVI: Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari (289) — Relatore: Calvetti — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali)

Giovedì 3 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni (3782) — Relatore: Tarabini — (*Parere della VI e della XII Commissione*).

Comunicazioni del Presidente su una proposta di indagine conoscitiva sulle partecipazioni statali.

Comitato pareri.

Parere sulle proposte di legge:

MOLÈ ed altri: Norme concernenti la riscossione delle imposte dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (3709) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Orsini;

FRACANZANI ed altri: Contributo italiano al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (1291) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Gargano.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 3 luglio, ore 9.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti riguardanti la ricerca scientifica.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 3 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Limitazioni generali di velocità per gli autoveicoli a motore (3623) — Relatore:

Sboarina — (*Parere della II, della IV, della X e della XII Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3822) — (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: Norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) (3211) — (*Parere della V e della X Commissione*);

— Relatore: Ascari Raccagni.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

AZZARO ed altri: Tonificazione del mercato delle cartelle fondiari e delle obbligazioni delle sezioni opere pubbliche per agevolare la ripresa edilizia (3736) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Giglia.

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 3 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA: Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (2942) — Relatore: Marocco — (*Parere della II e della IV Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Stanziamiento della somma di lire 18 milioni per i lavori eseguiti a cura della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per consentire l'accesso a Bari della ferrovia Bari-Barletta (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2510) — Relatore: Masciadri — (*Parere della V e della IX Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BALLARIN ed altri: Equiparazione dei documenti per la pesca (2748) — Relatore: Marocco.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (2861) — Relatore: Dal Maso — (*Parere della II, della IV e della XI Commissione*).

Esame del disegno e della proposta di legge:

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344, concernente la repressione delle irregolarità di viaggio sui pubblici servizi di trasporto in concessione (1719);

MARZOTTO CAOTORTA e LOMBARDI GIOVANNI: Repressione delle irregolarità di viaggio nei servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani (3414) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

— Relatore: Marzotto Caotorta.

Esame dei disegni di legge:

Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (3814) — (*Parere della I, della III, della V e della XI Commissione*);

Studi e ricerche nel settore della pesca marittima (3815) — Relatore: Becchi — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BOFFARDI INES e BODRITO: Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (660) — (*Parere della IV e della IX Commissione*);

TASSI ed altri: Modifiche agli articoli 32, 33 e 121 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modifiche alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (2474) — (*Parere della IV, della V, della VI e della IX Commissione*);

TASSI ed altri: Aumento della portata lorda dei rimorchi agricoli e autorizzazione alla circolazione degli autocarri agricoli e degli autotreni agricoli (2742) — (*Parere della IX Commissione*);

MARIANI ed altri: Modifica degli articoli 10, 26, 32, 33 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale (2833) — (*Parere della IV, della IX e della XII Commissione*);

— Relatore: Mancini Antonio.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MERLI ed altri: Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (309) — (*Parere della VII Commissione*) — Relatore: Marocco.

Esame della proposta di legge:

MAROCCO ed altri: Proroga del contributo sul migliatico (3653) — Relatore: Marocco — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3812) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3822);

LOMBARDI GIOVANNI ed altri: Norme integrative della legge 27 luglio 1967, n. 632, per il cantiere officina di Boretto (Reggio Emilia) e per la costituzione del cantiere officina di Cavanella d'Adige (Rovigo) (3211);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Lombardi Giovanni.

Svolgimento di interrogazioni:

DI GIOIA ed altri: 5-00811;

CARRI ed altri: 5-00905;

CARRI ed altri: 5-00906;

DAMICO ed altri: 5-01028.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 3 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (1198) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

SPERANZA: Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (2727) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Pisoni.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588) — (*Parere della IV Commissione*);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

— Relatore: Truzzi.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

BARDELLI ed altri: Rifiinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi (3737) — Relatore: Bortolani — (*Parere alla XIV Commissione*).

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 3 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima (3783) — Relatore: Laforgia — (*Parere della V e VII Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LAFORGIA ed altri: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, recanti provvidenze creditizie in favore dell'artigianato (2666) — (*Parere della I, V e VI Commissione*);

POSTAL: Nuove provvidenze in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane (2802) — (*Parere della I, V e VI Commissione*);

CASCIO: Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano (2972) — (*Parere della V e VI Commissione*);

SPINELLI e COLUCCI: Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano (3238) — (*Parere della I, V e VI Commissione*);

— Relatore: Laforgia.

Giovedì 3 luglio, ore 11.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 3634 concernente norme sulla produzione di energia elettrica e sulla costruzione di centrali elettriche.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 3 luglio, ore 10,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 279, 393, 475, 562, 796, 1856, 1871, 1907, 2514, 2595, concernenti le assunzioni obbligatorie.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 3 luglio, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno e delle proposte di legge nn. 3207, 352, 2239, 2620 e 3771 concernenti la riforma sanitaria.

COMMISSIONE INQUIRENTE

per i procedimenti di accusa.

Venerdì 4 luglio ore 9,30.**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO****Mercoledì 9 luglio, ore 18.***Seguito dell'esame delle autorizzazioni a procedere:*

Contro i deputati Carenini, Ciampaglia e Quaranta (Doc. IV, n. 75) — Relatore: Benedetti.

Esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio:

Contro il deputato La Bella (Doc. IV, n. 228) — Relatore: Musotto;

Contro il deputato Sandomenico (Doc. IV, n. 229) — Relatore: Lapenta;

Contro il deputato Saccucci (Doc. IV, n. 230) — Relatore: Felisetti;

Contro il deputato Saccucci (Doc. IV, n. 231) — Relatore: Felisetti;

Contro il deputato Zoppi (Doc. IV, numero 232) — Relatore: Mirate;

Contro il deputato Miceli Salvatore (Doc. IV, n. 233) — Relatore: Gerolimetto;

Contro il deputato Salvatore (Doc. IV, n. 234) — Relatore: Speranza.

II. COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 9 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (*Già approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2848-B) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Assunzione a carico dello Stato della spesa per il personale dei vigili del fuoco addetto ai servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ove si svolge attività aerea commerciale, gestiti in concessione (3635);

ZAMBERLETTI e ARNAUD: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 966, recante l'aggiunta di un comma all'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in materia di servizi antincendi (537).

— (*Parere della V e della X Commissione*) — Relatore: Cavaliere.

Discussione del disegno di legge:

Norme sul trattamento economico di volo per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetti ai nuclei elicotteri della protezione civile (3636) — (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) — Relatore: Maltarelli.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2608) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Istituzione del Servizio nazionale per le attività di ricreazione

sociale (SNARS) e soppressione dell'ENAL (408) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

POLI ed altri: Ristrutturazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (2505) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII e della XIV Commissione*);

IOZZELLI ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) (2586) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*).

— Relatore: Iozzelli.

Esame della proposta di legge:

FINELLI ed altri: Utilizzazione degli uffici scolastici e delle loro attrezzature da parte delle comunità (3094) — (*Parere della VIII e della IX Commissione*).

— Relatore: Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 9 luglio, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

STORCHI ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, « Sulla cittadinanza italiana » (3489) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Salvi.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971 (3398) — (*Parere della X e della XIV Commissione*) — Relatore: Azzaro;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con Allegato e Protocollo, concluso a Ginevra il 1° luglio 1970 (3399) — (*Parere della X e della XIII Commissione*) — Relatore: Azzaro;

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (*Approvato dal Senato*) (3824) — (*Parere della II e della IV Commissione*) — Relatore: Salvi.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-1978 (3619) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della conferenza sulla sicurezza

e la cooperazione europee (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (3780) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Salvi.

Mercoledì 9 luglio, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame della proposta di legge n. 3495 (Battino-Vittorelli ed altri: Istituzione di un Comitato interministeriale per l'emigrazione) e del disegno di legge n. 3804 (Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.